



Norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari  
(D.lgs 1/9/93 n. 385 – Delibera CICR 4/3/03  
Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia 29/7/2009)

## **FOGLIO INFORMATIVO**

### **CREDITI DOCUMENTARI**

## Informazioni sulla Banca

Banca UBAE s.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Quintino Sella, 2 – 00187 Roma.

Filiale: Piazza A. Diaz, 7 - 20123 Milano

Telefono Roma: 06423771 Fax: 064204641

Telefono Milano: 027252191 Fax: 0642046415

E-mail: [info@ubae.it](mailto:info@ubae.it) Sito internet: [www.bancaubae.it](http://www.bancaubae.it)

Iscritta al n° 4729 dell' Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari.

ABI: 03598

Codice Fiscale: 00716130588

Partita IVA: 00925501009

Aderente al FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi)

Dati di chi entra in contatto con il cliente solo in caso di offerta *Fuori Sede* :

Nome/Cognome: \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ e.mail \_\_\_\_\_

## Caratteristiche dell'operazione e principali rischi

Il credito documentario consente ad un compratore/importatore di ottenere da parte della banca l'emissione di un impegno a favore del venditore/esportatore.

Tale operazione, destinata a facilitare le transazioni commerciali e/o le operazioni finanziarie con l'estero, rappresenta pertanto l'impegno assunto dalla Banca (Banca emittente), per conto del cliente (compratore/importatore), ad effettuare una prestazione economica (pagamento a vista, impegno di pagamento a scadenza, accettazione d'effetto, etc.) a favore di un terzo beneficiario (esportatore estero), contro presentazione da parte di quest'ultimo, di determinati documenti rappresentativi della merce/transazione, conformi alle istruzioni contenute nel credito documentario.

La banca emittente può incaricare una terza banca (banca avisante/confermante) ad effettuare la notifica del credito al beneficiario richiedendo eventualmente a quest'ultima di apporre la propria conferma.

Si tratta della più diffusa operazione nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento, con lo scambio, tramite le banche del compratore e del venditore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale secondo principi e regole consolidati, facenti capo alle Norme ed Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale (Pubblicazione n. 600).

Tra le operazioni derivanti dai crediti documentari rientra il servizio di **"Incasso documentario all'esportazione e all'importazione"**, volto all'incasso di documenti commerciali presentati in utilizzo di crediti all'import ed all'export e riscontrati non in regola con i termini del credito cui si riferiscono.

In tale circostanza la banca avvisante/confermante invia i documenti alla banca emittente su base d'incasso attendendone il netto ricavo o il rifiuto secondo la prassi degli incassi documentari, come regolamentati nell'ambito della brochure n. 600 "Norme Uniformi della Camera di Commercio Internazionale relative agli incassi".

Una tipologia di credito documentario è rappresentato dalla "lettera di credito Stand-by", il cui scopo è analogo a quello della garanzia di pagamento, in quanto serve ad assicurare il pagamento in caso di inadempienza da parte dell'ordinante.

#### **I principali rischi sono:**

- Rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali, a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito, per i quali la banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitare il cliente.

In base al principio di autonomia, il Credito documentario è infatti svincolato da eventuali difetti della merce oggetto del credito stesso in quanto per sua natura rappresenta un'operazione distinta dai contratti di vendita o da altri contratti sottostanti.

- Rischio di cambio per i crediti documentari denominati in valuta.
- Rischio paese quale rischio di non poter concludere l'intermediazione a causa di situazioni politiche, calamità naturali, etc. che interessano il Paese di riferimento.
- Rischio di controparte bancaria in presenza di crediti all'esportazione non confermati.

## Condizioni Economiche

	VOCI DI COSTO	VALORE		
CREDITI DOCUMENTARI CONFERMATI	Diritto di notifica (una tantum)	€ 30,00		
	Diritto di modifica (ciascuna operazione)	€ 20,00		
	Spese postali, telex e swift (a ciascun pagamento elettronico)	Min € 25,00	Max € 100,00	
	Spese corriere per ogni invio documentale (Paesi OCSE) (Paesi non OCSE)	Min € 30,00 Min € 45,00	Max secondo quantità ( in relazione alle tariffe applicate dal corriere )	
	Commissioni di conferma Paesi OCSE Paesi non OCSE	Min 0,10% Min 0,20 %	Max 0.60% (Trimestre o frazione) Max 2.50 % (Trimestre o frazione)	
	Spese di negoziazione	0,15%		
	Commissioni di utilizzo (regolamenti a vista)	0,15% (Min € 13,00)		
	Accettazione (regolamenti a scadenza)	Min 0,003% (mese o frazione Paesi Ocse)	Max 1,00% Mese o frazione	
	Commissioni di servizio	0,15%	Min € 5,20	
	Commissioni di trascrizione (per crediti trasferibili o con mandato irrevocabile)	0,25%		
	Importo totale minimo delle spese e commissioni applicabile per ogni credito (anche in caso di mancato utilizzo)	€ 150,00		
	Commissioni pratiche gestione paesi a "rischio"	1,00% flat		
	Valute accreditato	2 gg. Lavorativi ( valuta Forex )		
	CREDITI DOCUMENTARI NON CONFERMATI	Commissioni di servizio	0,15%	Min € 5,20
Importo totale minimo delle spese e commissioni applicabile per ogni credito (anche in caso di mancato utilizzo)		€ 150,00		
Diritto di notifica (una tantum)		€ 30,00		
Diritto di modifica per ciascuna operazione di modifica)		€ 20,00		
Spese postali, telex e Swift (ad ogni pagamento elettronico)		Min € 25,00	Max €100,00	
Spese corriere per ogni invio documentale (Paesi OCSE) (Paesi non OCSE)		Min € 30,00 Min € 45,00	Max secondo quantità ( in relazione alle tariffe applicate dal corriere )	
Commissioni di utilizzo( regolamenti a vista)		Min € 13,00	Max 0,15%	
Commissioni di trascrizione ( Per ogni singola operazione di trasferimento e/o mandato irrevocabile )		0,25%		
Valute di accredito	2 gg. Lavorativi ( valuta Forex)			

	VOCI DI COSTO	VALORE	
CREDITI EMESSI	Diritto di notifica (una tantum)	€ 30,00	
	Diritto di modifica ( per ciascuna operazione)	€ 20,00	
	Spese Telex e Swift ad ogni pagamento	Min € 25,00	Max € 100,00
	Spese postali e spese corriere per ogni invio documentale	Min € 30,00	Max secondo quantità ( in relazione alle tariffe applicate dal corriere)
	Commissioni di trascrizione (per crediti trasferibili o con mandato irrevocabile)	0,25%	
	Commissioni di apertura	Min 0,18% (Trimestre o frazione)	Max 2,50% (Trimestre o frazione)
	Commissioni di utilizzo (regolamenti a vista)	0,15%	Min € 13,00
	Accettazione (regolamenti a scadenza)	Min 0,075% (mese o frazione Paese OCSE)	Max 1,00% (mese o frazione)
	Commissioni di servizio	0,15%	Min € 5,20
	Importo totale minimo delle spese e commissioni applicabile per ogni credito	€150,00	
	Valute addebito	Sulla base delle disposizioni determinate nel credito documentario (disposizioni del cliente di norma il giorno dell'operazione)	
DOCUMENTI DOPO INCASSO	Spese postali, telex e Swift ad ogni pagamento	Min € 25,00	Max € 100,00
	Spese corriere per ogni invio Da percepire in via anticipata (Paesi OCSE) (Paesi non OCSE)	Min € 30,00 Min €45,00	Max secondo quantità ( in relazione alle tariffe applicate dal corriere)
	Commissioni di incasso Da percepire in via anticipata	0,30% Min € 20,00	Max € 80,00

### Recesso dal contratto

L'operatività in crediti documentari e garanzie internazionali (Banca UBAE quale banca emittente) non può per sua natura prevedere un diritto di recesso, né per la banca né per il cliente. Tale circostanza deriva dal fatto che una volta perfezionato il contratto a fronte del quale la banca assume in nome e per conto dell'ordinante la propria relativa obbligazione autonoma ed irrevocabile, nessuna delle due parti può più sottrarsi ai rispettivi impegni che permangono inevitabilmente validi fino alla scadenza naturale dell'operazione.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

In considerazione di quanto sopra indicato i tempi di chiusura del rapporto coincideranno con i termini dell'operazione sulla base di quanto previsto dal testo della lettera di credito ed in conformità alla normativa internazionale di riferimento.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Via Quintino Sella, 2-00187 Roma), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

1) in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
  - fino ad 100.000 euro, se il cliente chiede una somma di denaro;
  - senza limite di importo quando si chiede di accertare diritti, obblighi e facoltà.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.

- Conciliatore Bancario Finanziario anche in assenza di preventivo reclamo.

2) in caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:

- Ombudsman - Giurì Bancario: entro due anni dal fatto contestato, nei limiti di € 100.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi;
- Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo.

Per saper come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca ([www.bancaubae.it](http://www.bancaubae.it)).

## Legenda

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero, ha elaborato delle "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari", che, periodicamente aggiornate, sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali commerciali che coinvolgono lo strumento del credito documentario e della lettera di credito stand-by.
Rischio di controparte bancaria	Insolvenza della controparte bancaria estera presso il quale l'importatore ha aperto il credito documentario, da cui discende l'impossibilità di incassare il credito stesso.